



*Prefettura di Brindisi*  
*Ufficio Territoriale del Governo*  
AREA II – RACCORDO ENTI LOCALI – CONSULTAZIONI ELETTORALI

AI SIGG. SINDACI DEI COMUNI  
BRINDISI – FRANCAVILLA F.NA  
FASANO - MESAGNE

AI SIGG. COMMISSARI STRAORDINARI  
DEL COMUNE DI OSTUNI

AL SIG. DIRIGENTE DELLA AZIENDA SANITARIA  
LOCALE – BRINDISI

e.p.c.

AI SIGG. SINDACI DEI COMUNI  
DELLA PROVINCIA – LORO SEDI  
(esclusi Brindisi – Francavilla F.na  
Fasano - Mesagne-Ostuni)

OGGETTO: Elezioni Politiche del 25 settembre 2022. Decreto - Legge 4 maggio 2022, n. 41. Disposizioni per l'applicazione di modalità operative, precauzionali e di sicurezza ai fini della raccolta del voto - Disposizioni attuative.

Si fa riferimento alle disposizioni di cui al Decreto – Legge 4 maggio 2022, n. 41 e alla nota di questa Prefettura n. 28346 del 6 maggio 2022 concernente l'oggetto inviata in occasione delle ultime consultazioni referendarie del 12 giugno u.s..

Al riguardo si rammentano alcune disposizioni contenute nella richiamata norma:

**Articolo 3 (Sezioni elettorali ospedaliere costituite nelle strutture sanitarie che ospitano reparti COVID-1.9 e seggi speciali nei comuni privi di sezione ospedaliera)**

La disciplina generale sull'istituzione delle sezioni ospedaliere (articolo 52 del d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361 e articolo 43 del d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570) prevede, com'è noto, che tali sezioni siano istituite e operino negli ospedali e nelle case di cura con almeno 200 posti-letto. Le sezioni ospedaliere sono formate da sei componenti, i quali provvedono alla raccolta del voto e allo spoglio delle schede.

Qualora vi siano elettori ricoverati che non possano accedere alla cabina in relazione alle proprie condizioni di salute, a supporto delle sezioni ospedaliere opera anche il seggio speciale (composto da un presidente e due scrutatori) ai soli fini della raccolta del voto (articolo 9, nono comma, della legge 23 aprile 1976, n. 136).

Come negli anni 2020 e 2021, anche per quest'anno il **comma 1, lettera a)** stabilisce che vengano istituite **ulteriori sezioni elettorali ospedaliere in tutte le strutture sanitarie con almeno 100 posti-letto in cui sono operativi reparti Covid-19.**



*Prefettura di Brindisi*

*Ufficio Territoriale del Governo*

**AREA II – RACCORDO ENTI LOCALI – CONSULTAZIONI ELETTORALI**

Quindi, presso tutte le strutture sanitarie che abbiano almeno 100 posti-letto ove sono ospitati reparti Covid-19 devono essere costituite sezioni ospedaliere con funzioni di raccolta del voto e di spoglio delle schede votate (si rammenta che la normativa "ordinaria", ai sensi dell'articolo 9, primo comma, della legge n. 136/1976, per gli ospedali e le case di cura con almeno 100 e fino a 199 posti-letto, prevede l'istituzione solo del seggio speciale le cui funzioni sono limitate alla raccolta del voto dei degenti).

**Si evidenzia, inoltre, che per i ricoverati presso reparti Covid-19 di strutture sanitarie con meno di 100 posti-letto, si provvede alla raccolta del voto tramite i seggi speciali istituiti presso le strutture ospedaliere con almeno 100 posti-letto, che ospitano reparti Covid-19, più prossime territorialmente (comma 1, lettera b).**

Pertanto, presso ognuna di queste ultime sezioni ospedaliere possono essere istituiti uno o più seggi speciali che provvedono alla raccolta del voto:

- degli elettori sottoposti a trattamento domiciliare o in condizioni di isolamento per Covid-19;
- degli elettori ricoverati in reparti Covid-19 istituiti presso strutture sanitarie con meno di 100 posti-letto.

Ai sensi del **comma 2**, qualora venga accertata l'impossibilità di istituire una sezione elettorale ospedaliera e/ o un seggio speciale, *«il sindaco può nominare, quali componenti dei medesimi, personale delle Unità speciali di continuità assistenziale regionale (USCAR), designato dalla competente Azienda sanitaria locale, ovvero, in subordine, soggetti appartenenti alle organizzazioni di protezione civile che abbiano manifestato la propria disponibilità. A tal fine, le organizzazioni di volontariato di protezione civile chiedono ai loro aderenti di segnalare i propri nominativi ai sindaci dei comuni interessati dalle consultazioni elettorali e referendarie dell'anno 2022. In ogni caso la nomina può essere disposta solo previo consenso degli interessati».*

S'intende in tal modo assicurare l'operatività dei seggi elettorali anche utilizzando personale che possa già essere in possesso di una formazione dedicata a contesti emergenziali o sanitari.

Si evidenzia che, ove ulteriormente necessario, il sindaco può provvedere, come nell'anno 2021, alla nomina di suoi delegati, compresi nelle liste elettorali del comune, quali presidente e componenti della sezione elettorale ospedaliera e/o del seggio speciale.

*«Presso ogni sezione elettorale ospedaliera operante ai sensi del presente articolo possono essere istituiti ulteriori seggi speciali composti anch'essi da personale delle Unità speciali di continuità assistenziale regionale (USCAR), designato dalla competente Azienda sanitaria locale (ASL), che il comune può attivare ove necessario. Il medesimo personale può essere nominato con le modalità di cui al comma 2» (comma 3).*



## *Prefettura di Brindisi*

### *Ufficio Territoriale del Governo*

#### *AREA II – RACCORDO ENTI LOCALI – CONSULTAZIONI ELETTORALI*

Il **comma 4** detta disposizioni finalizzate ad assicurare l'esercizio del diritto di voto da parte degli elettori sottoposti a trattamento domiciliare o in condizioni di isolamento per Covid-19 che risiedono in comuni nei quali non sono ubicate strutture sanitarie con almeno 100 posti-letto dotate di reparti Covid-19.

In particolare, nei predetti comuni **possono** essere istituiti, presso uno o più uffici elettorali di sezione "ordinari" di riferimento diversi dalle sezioni ospedaliere, seggi speciali di cui all'articolo 9 della legge n. 136/1976, i cui componenti sono nominati dal sindaco tra il personale delle Unità speciali di continuità assistenziale regionale (USCAR), ovvero, in subordine, tra soggetti appartenenti alle organizzazioni di protezione civile o, ancora, tra delegati del sindaco stesso. I seggi in questione provvedono alla raccolta del voto degli elettori sottoposti a trattamento domiciliare, ovvero in condizioni di isolamento e al successivo inserimento delle schede votate nelle urne degli uffici elettorali di sezione "ordinari" di riferimento, ai fini dello scrutinio congiunto con le schede ivi votate, nel rispetto del principio costituzionale di segretezza del voto.

**Come ulteriore possibilità, ove risulti impossibile la costituzione di seggi speciali in uno o più comuni, il comma 5 prevede che possa essere istituito un solo seggio speciale per la raccolta del voto in due o più comuni, sentita la commissione elettorale circondariale e previa intesa tra i sindaci interessati.**

**Articolo 4 (Esercizio domiciliare del voto per gli elettori sottoposti a trattamento domiciliare o in condizioni di isolamento).**

Come innanzi evidenziato, alle consultazioni elettorali e referendarie dell'anno 2022 gli elettori sottoposti a trattamento domiciliare o in condizioni di isolamento per Covid-19 sono ammessi a esprimere il voto presso il proprio domicilio nel comune di residenza (**comma 1**).

A tal fine, ai sensi del **comma 2, tra il 15 e 20 settembre**. p. v. (cioè tra il 10° e il 5° giorno antecedente quello della votazione), l'elettore deve far pervenire al sindaco del comune nelle cui liste è iscritto, con modalità, anche telematiche, individuate dall'ente medesimo, i seguenti documenti:

- a) una dichiarazione in cui si attesta la volontà di esprimere il voto presso il proprio domicilio, indicando con precisione l'indirizzo completo del domicilio medesimo;
- b) un certificato, rilasciato dal funzionario medico designato dai competenti organi dell'azienda sanitaria locale, in data non anteriore **all'11 settembre p.v.** (14° giorno antecedente la data della votazione), che attesti l'esistenza delle condizioni previste dal decreto-legge per il diritto al voto domiciliare (**trattamento domiciliare o condizioni di isolamento per Covid-19**).

L'ufficiale elettorale del comune nelle cui liste elettorali è iscritto l'elettore (**comma 3**):

- a) sentita l'azienda sanitaria locale, apporta apposita annotazione sulle liste stesse e inserisce l'interessato negli elenchi degli ammessi al voto domiciliare, promuovendo la collaborazione con gli Enti interessati;
- b) assegna l'elettore ammesso al voto domiciliare:

Q



## *Prefettura di Brindisi*

### *Ufficio Territoriale del Governo*

*AREA II – RACCORDO ENTI LOCALI – CONSULTAZIONI ELETTORALI*

- alla sezione ospedaliera territorialmente più prossima al domicilio del medesimo, nei comuni nei quali sono ubicate strutture sanitarie che ospitano reparti Covid-19;
- al seggio speciale incaricato della raccolta del voto, istituito nei comuni nei quali non sono ubicate strutture sanitarie che ospitano reparti Covid-19.

Sulla base delle richieste pervenute, il sindaco ai sensi del **comma 4**:

- a) provvede a pianificare e organizzare il supporto tecnico-operativo a disposizione dei seggi per la raccolta del voto domiciliare;
  - b) entro e non oltre **24 settembre** (giorno antecedente la data della votazione), comunica agli elettori che hanno fatto richiesta di esprimere il voto nel proprio domicilio, per il tramite dell'ufficiale elettorale del comune di residenza:
- la sezione ospedaliera alla quale sono stati assegnati, nei comuni nei quali sono ubicate strutture sanitarie che ospitano reparti Covid-19;
  - il seggio speciale incaricato della raccolta del voto, istituito nei comuni nei quali non sono ubicate strutture sanitarie che ospitano reparti Covid-19.

In considerazione dei principi dettati dal decreto-legge 3 gennaio 2006, n. 1 - convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2006, n. 22 - si precisa che l'elettore, il cui voto viene raccolto nella struttura sanitaria nella quale è ricoverato o presso il suo domicilio se in trattamento domiciliare o in condizioni di isolamento, può esprimere il voto per le consultazioni per le quali goda del diritto di elettorato attivo e che si svolgano nel territorio comunale in cui si trova la sezione elettorale ospedaliera ovvero operi il seggio speciale cui è assegnato.

Premesso quanto sopra si invita il Sig. Sindaco del Comune **Brindisi** nel cui territorio esiste una struttura ospedaliera con più di 100 posti letto con operativo un reparto COVID- 19 a costituire un ulteriore seggio speciale ai sensi dell'art. 3 comma 1 del Decreto - Legge 4 maggio 2022, n. 41 al fine di raccogliere il voto degli elettori ricoverati in reparti Covid-19 e degli elettori sottoposti a trattamento domiciliare o in condizioni di isolamento per Covid-19.

Previa intesa con i sindaci interessati e la commissione elettorale circondariale il succitato seggio speciale a norma del comma 5 della predetta norma provvederà, altresì, alla raccolta del voto degli elettori sottoposti a trattamento domiciliare o in condizioni di isolamento per Covid-19, secondo le modalità di cui all'art. 4), presso i Comuni di **Torchiarolo, San Pietro Vernotico, Cellino San Marco, San Donaci e San Pancrazio Salentino**.

Si invitano, altresì i Sigg. Sindaci dei Comuni di **Fasano, Francavilla Fontana, Mesagne** e i Sigg. Commissari Straordinari del Comune di **Ostuni** a costituire un seggio speciale a norma dell'art. 3 comma 4) del Decreto - Legge 4 maggio 2022, n. 41 per raccolta del voto degli elettori sottoposti a trattamento domiciliare o in condizioni di isolamento per Covid-19.

*J*

*[Signature]*  
4



*Prefettura di Brindisi*

*Ufficio Territoriale del Governo*

*AREA II – RACCORDO ENTI LOCALI – CONSULTAZIONI ELETTORALI*

Previa intesa con i sindaci interessati e la commissione elettorale circondariale il succitato seggio speciale a norma del comma 5) della predetta norma provvederà altresì alla raccolta del voto degli elettori sottoposti a trattamento domiciliare o in condizioni di isolamento per Covid-19, secondo le modalità di cui all'art. 4), presso gli altri Comuni della Provincia secondo il seguente schema:

**Comune di Fasano: Comuni di Cisternino e Ceglie Messapica;**

**Comune di Francavilla Fontana: Comuni di Erchie, Oria e Villa Castelli;**

**Comune di Mesagne: Comuni di Latiano, San Michele Salentino e Torre Santa Susanna;**

**Comune di Ostuni: Comuni di Carovigno e San Vito dei Normanni.**

Nel raccomandare di assumere le necessarie intese tra gli Enti interessati, si confida nella consueta collaborazione delle SS.LL. al fine di assicurare agli elettori affetti da Covid – 19 l'esercizio del diritto di voto costituzionalmente garantito e si resta in attesa di copia degli atti costitutivi dei seggi speciali di cui si tratta.

MF

IL PREFETTO  
(Bellantoni)